

## Assicurazione Tutela Legale

### Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: Itas Mutua  
Prodotto: Polizza collettiva SIVEMP

Data di aggiornamento: 01/07/2022



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

ITAS - Istituto Trentino-Alto Adige Per Assicurazioni, o anche ITAS Mutua, società mutua di assicurazioni, capogruppo del Gruppo ITAS Assicurazioni, con sede legale in Piazza delle Donne Lavoratrici, n. 2, CAP 38122, Trento, Italia; tel. 0461 - 891711; sito internet: [www.gruppoitas.it](http://www.gruppoitas.it); e-mail: [itas.direzione@gruppoitas.it](mailto:itas.direzione@gruppoitas.it); PEC: [itas.mutua@pec-gruppoitas.it](mailto:itas.mutua@pec-gruppoitas.it).  
Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n. 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008.

Di seguito si riportano le informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa riferite all'ultimo bilancio d'esercizio redatto secondo i principi contabili vigenti, unitamente alle informazioni sulla solvibilità presenti nella Relazione sulla Solvibilità e sulla Condizione Finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet al seguente link: <https://www.gruppoitas.it/bilanci>.

| Importi al 31/12/2021 (mln di €) | Capitale sociale | Riserve patrimoniali | Patrimonio netto | Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) | Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) | Fondi Propri Ammissibili per SCR | Fondi Propri Ammissibili per MCR | Indice di Solvibilità |
|----------------------------------|------------------|----------------------|------------------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|                                  | 212              | 228                  | 446              | 390   | 142                                 | 959                              | 865                              | 246%                  |

Al contratto si applica la legge italiana.



#### Che cosa è assicurato?

Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni).

#### Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

#### Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



#### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

##### Cosa fare in caso di sinistro?

**Denuncia di sinistro:** Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi. L'Assicurato deve denunciare il caso assicurativo alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L'Assicurato dovrà far pervenire alla Direzione Generale della Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'Assicurato deve conferire il mandato.

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> Non sono previsti enti/strutture convenzionate con la Società.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri.</p> <p><b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.</p> |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.  |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>              | Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, la Società provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dall'accettazione dello stesso.  |



#### Quando e come devo pagare?

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Premio</b>   | Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, il consuntivo degli elementi variabili previsti in polizza.<br>Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento del documento contrattuale "appendice di regolazione" |
| <b>Rimborso</b> | È previsto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta in caso di recesso per sinistro da parte della Società.  |



#### Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Durata</b>      | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| <b>Sospensione</b> | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.                    |



#### Come posso disdire la polizza?

|  |   |
|--|---|
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b> | Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.   |
| <b>Risoluzione</b>                       | Nel caso di contratto a durata poliennale, l'Assicurato può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata. |



#### A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto per la copertura dei bisogni assicurativi per la difesa degli interessi dell'Assicurato in sede extra giudiziale e giudiziale, che assicura il rimborso delle spese legali e peritali, relativamente ad un fatto accaduto nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza.



#### Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono pari al 20% (al 31.12.2017).

### COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|   |  |
|---|--|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>  | Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti:<br>ITAS MUTUA – Servizio Reclami - Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 – 38122 Trento, Italia; Fax: 0461 891 840 – e-mail: <a href="mailto:reclami@gruppoitas.it">reclami@gruppoitas.it</a><br>I reclami devono contenere:<br>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esauritiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze.<br>Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
| <b>All'IVASS</b>  | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .  |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |  |
| <b>Mediazione</b>   | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia,  |

|  |   |
|--|---|
|  | consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).<br>La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.   |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                      | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b> | <b>Arbitrato:</b> Le Condizioni generali di assicurazione prevedono la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile).<br><br>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net: <a href="https://ec.europa.eu/info/fin-net">https://ec.europa.eu/info/fin-net</a> . |

| <b>REGIME FISCALE</b>                               |   |
|---|---|
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b> | Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 21,25%. |

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE, PER LA QUALE POTRAI COMUNQUE RICHIEDERE LE CREDENZIALI D'ACCESSO PER LA CONSULTAZIONE), E PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**